

IL CAVALIERE GIALLO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE ARTI - ONLUS

STATUTO

Art. 1

Costituzione e Sede

Ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile è costituita "Il Cavaliere Giallo" Associazione Amici delle Arti - Onlus. L'Associazione ha sede in Bergamo, via Giuseppe Ungaretti, 22 presso lo studio Ferri Gotti, ma potrà stabilire altre sedi secondarie, uffici o filiali sul territorio nazionale ed estero. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Assemblea Straordinaria potrà determinarne lo scioglimento ai sensi del successivo art. 9.

Art. 2

Autonomia

L'Associazione è libera ed autonoma e non possiede fini di lucro. Essa non potrà avere vincoli con organizzazioni di qualsivoglia natura.

Art. 3

Scopi

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, favorire e svolgere ogni attività di interesse artistico e didattico, anche in collaborazione con altre associazioni o fondazioni caratterizzate da finalità simili o complementari.

In particolare l'Associazione si propone di:

1. organizzare, promuovere e patrocinare seminari, conferenze, workshop, mostre, convegni, pubblicazioni, spettacoli ed altri eventi od iniziative di interesse artistico e culturale;
2. organizzare viaggi - studio, visite a musei, ad Accademie e ad eventi o progetti di varia natura in Italia e all'estero;
3. detenere e rilevare materiale artistico e didattico attraverso acquisti, donazioni, lasciti, prestiti e comodati;
4. incrementare la dotazione di biblioteche ed attrezzature didattiche e tecniche di Istituzioni preposte alla cultura ed all'istruzione;
5. organizzare scambi culturali e soggiorni all'estero per periodi di studio e di lavoro per docenti ed allievi di Istituti superiori di istruzione artistica;
6. progettare, favorire e realizzare direttamente od indirettamente qualsivoglia iniziativa od attività destinata alla promozione ed allo sviluppo di Istituti superiori di istruzione artistica;
7. fornire consulenze, progetti e servizi a committenti esterni pubblici e privati;
8. organizzare, promuovere e costituire enti, organismi, consorzi, imprese e quant'altro ritenuto utile per il perseguimento degli scopi associativi;
9. acquisire e gestire beni e valori forniti da enti pubblici e privati da destinare ad Istituti di cultura e di promozione a copertura di prestazioni dai medesimi forniti;
10. espletare ogni altro compito deliberato dall'Assemblea.

L'Associazione potrà acquisire interessenze e partecipazioni in società ed iniziative aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che il Consiglio Direttivo reputasse necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 4

I Soci

L'Associazione è composta da:

- 1) Soci promotori

- 2) Soci ordinari
- 3) Soci sostenitori
- 4) Soci onorari

I *Soci promotori* sono persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione con il versamento di una somma di denaro o prestando la propria opera e/o la propria specifica competenza oppure personalità di particolare rilievo e utilità al fine di innalzare gli scopi dell'Associazione. I soci promotori partecipano a tutte le iniziative dell'Associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

I *Soci ordinari* sono persone, società ed enti che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento in denaro di una quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo. I Soci ordinari partecipano a tutte le iniziative dell'Associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

I *Soci sostenitori* sono persone, enti, organizzazioni, imprese, istituti pubblici o privati che intendono contribuire in modo rilevante all'attività dell'Associazione e sostenerne le iniziative attraverso contributi economici. Essi partecipano a tutte le iniziative dell'Associazione senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

I *Soci onorari* sono persone od enti scelti ed invitati dal Consiglio Direttivo per il loro elevato e consolidato profilo artistico, professionale ed intellettuale. Essi partecipano a tutte le iniziative dell'Associazione senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 5

Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio è costituito dai seguenti elementi:

- 1) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- 2) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3) eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle seguenti voci:

- a) versamenti dei soci promotori;
- b) quote associative;
- c) utile derivante dalle iniziative promosse dall'Associazione stessa;
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio: tali bilanci verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della associazione.

Art. 6

Soci - Modalità di adesione e quote associative

La figura di Socio, ad eccezione di quella di socio promotore, si acquisisce con la richiesta di associazione ed il pagamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La richiesta è subordinata al gradimento del Consiglio Direttivo, che si intende acquisito qualora esso non formuli parere negativo entro trenta giorni dalla richiesta di associazione.

Per i soci onorari il Consiglio valuterà di volta in volta i candidati a cui proporre la qualità di associato e ne formalizzerà l'accettazione con apposita delibera.

I soci promotori, ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento delle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria e non assumono alcuna responsabilità oltre agli importi delle rispettive quote versate e sottoscritte.

I Soci con età inferiore ai 30 anni usufruiranno di una quota associativa ridotta. Per i neodiplomati

delle Accademie e dei Conservatori l'iscrizione sarà gratuita nel primo anno dal conseguimento del diploma.

Art. 7

Recesso ed esclusione dei soci

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro la fine dell'anno solare. In difetto, la partecipazione all'Associazione si intende rinnovata per l'anno solare successivo. L'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità o per gravi violazioni dello statuto.

I soci receduti od esclusi e quelli che comunque abbiano terminato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In ogni caso l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando ne faccia domanda motivata, presentando un ordine del giorno, un numero di soci tale che complessivamente rappresenti almeno il 20% dei voti assembleari.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata con ogni mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento inviato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente personalmente o per delega un numero di soci che rappresenti almeno il 50% dei voti assembleari. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Per le elezioni alle cariche sociali basta la maggioranza relativa.

Per la modifica del presente statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario, anche in seconda convocazione, l'intervento ed il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci

Per la partecipazione all'Assemblea il socio potrà rilasciare delega ad altro socio. Ciascun socio potrà essere portatore al massimo di tre deleghe.

Art. 10

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- delibera sulla relazione riguardante l'esercizio precedente;
- esamina il rendiconto economico riguardante l'esercizio precedente e delibera in merito;
- esamina il preventivo economico riguardante l'esercizio in corso e delibera in merito;
- stabilisce le direttive di massima dell'attività associativa;
- discute gli argomenti posti all'ordine del giorno e delibera in merito;
- nomina il Consiglio Direttivo determinandone il numero di componenti da 5 a 9.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche di statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina un Liquidatore.

Art. 11

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che predispone il programma dell'attività e ne cura lo svolgimento.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, di cui due partecipanti di diritto indicati per i primi due esercizi dal Comitato promotore e, successivamente, dall'Assemblea.

I restanti sono eletti per due anni tra i soci che ne hanno diritto.

Il Consiglio nomina un segretario tesoriere, anche non appartenente al Consiglio Direttivo, purché socio.

I componenti elettivi del Consiglio sono rieleggibili.

Venendo a mancare uno o più consiglieri durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può sostituirli interinalmente con altri soci sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e per il perseguimento dei suoi scopi, senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di uno o più Comitati scientifici di esperti da lui nominati, composti da personalità con alta competenza nelle materie e nelle iniziative rientranti nei programmi e nelle attività sviluppate

Art. 12

Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta anche da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, per suo incarico, dal segretario, mediante invito spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato anche il giorno stesso attraverso comunicazione verbale.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da altro consigliere all'uopo designato dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, le delibere delle riunioni verranno verbalizzate a cura del segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che può delegare al Presidente;
- b) cura l'attuazione delle delibere assembleari;
- c) elegge tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti;
- d) provvede a tutto quanto è necessario al raggiungimento degli scopi associativi;
- e) determina i contributi sociali a carico degli Associati;
- f) attribuisce deleghe a Consiglieri per circoscritte materie e mansioni, anche in riferimento a specifici progetti didattico - culturali, che necessitino di un iter operativo semplificato;
- g) può elaborare Regolamenti interni su specifiche attività.

Art. 14

Contributi associativi

La determinazione e la variazione dei contributi associativi sono effettuate dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo riterrà opportuno.

Il Consiglio delibera anche in ordine alla determinazione e riscossione di ogni altro contributo

straordinario che si rendesse necessario porre a carico dei Soci per fare fronte a necessità straordinarie dell'Associazione, purchè nel limite del 30% del contributo ordinario per l'esercizio in corso. La riscossione di quanto previsto nel presente articolo potrà avvenire nei confronti degli inadempienti anche in via coattiva.

Art. 15

Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente ha la facoltà di nominare procuratori. In caso di vacanza o impedimento lo sostituisce uno dei Vice Presidenti.

Art. 16

Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche associative sono gratuite. Il Consiglio Direttivo determina le modalità per il rimborso delle spese vive sostenute per attività svolte nell'interesse dell'Associazione e per le eventuali remunerazioni stabilite in considerazione di particolari incarichi.

Art. 17

Modalità di ammissione dei soci

Le modalità di ammissione dei Soci sono determinate dal Consiglio Direttivo che può definire uno specifico regolamento in materia. Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio Direttivo, che dovrà comunicare per iscritto all'interessato l'eventuale mancato gradimento.

Art. 18

Durata dell'adesione

L'adesione ha durata per l'anno in corso e per l'anno successivo. Dopo tale periodo si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno salvo che il socio faccia espressa dichiarazione di recesso per l'anno successivo, da notificarsi con lettera raccomandata entro la fine del mese di settembre.

Art. 19

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha durata di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 20

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad una Istituzione culturale o formativa scelta dall'Assemblea all'atto dello scioglimento.

Art. 21

Norma transitoria

L'Associazione, in attesa delle determinazioni della Assemblea dei soci, da convocare entro un anno dalla data di costituzione, sarà retta in via provvisoria da un Comitato Direttivo composto da tre membri e presieduto da un Presidente scelto fra di essi, nominati in sede di atto costitutivo. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione.

